

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Ripartizione II

Enti locali, previdenza
e competenze ordinamentali



Autonome Region Trentino-Südtirol

Abteilung II

Örtliche Körperschaften, Vorsorge
und Ordnungsbefugnisse

38122 TRENTO / TRIENT

Via Gazzoletti, 2 – Tel. 0461 201308 – Fax 0461 201312

E-mail: ripaist@regione.taa.it

pec: : ripaist@pec.regione.taa.it

EL

PF

Ig

OGGETTO: Legge regionale n. 3/2019.
Norme di interesse degli enti locali.

CIRCOLARE N. 1/EL/2019

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino-Alto Adige

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali

Al Consorzio dei comuni trentini

Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano

Ai Consorzi dei comuni B I M
della regione Trentino-Alto Adige

Sul Bollettino ufficiale Numero Straordinario n. 1 del 2 agosto 2019 al Bollettino n.31 è stata pubblicata la legge regionale 1 agosto 2019 n. 3, recante *“Assessment del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019-2021”*.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e reca – agli articoli 1 (*Esame abilitante speciale alle funzioni di segretario comunale*) e 2 (*Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”*) - disposizioni di particolare interesse per gli enti locali.

Sessione straordinaria di esame abilitante speciale alle funzioni di segretario comunale (cd. “esame secco”).

L'articolo 1 consente alla sola Provincia autonoma di Trento ed entro il termine del 30 aprile 2020 l'indizione di una sessione straordinaria di esame abilitante speciale alle funzioni di segretario comunale.

La Provincia di Trento ha riscontrato difficoltà in particolare a reperire supplenti per la copertura temporanea di talune sedi segretari.

Lo scopo della norma è dunque quello di consentire, in tempi brevi, l'abilitazione di nuovi segretari comunali.

La specialità di tale sessione di esame consiste in primo luogo nel venir meno – per ragioni di urgenza - del corso teorico-pratico previsto in via ordinaria dagli articoli 143 – 146 del CEL e, in forma sperimentale e “potenziata”, dall'articolo 2 della l.r. n. 6/2018 “*Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020*”.

Il cd. “esame secco” di abilitazione è già stato utilizzato in più di un'occasione in passato (da ultimo nel 1997).

Rispetto alle precedenti sessioni speciali, tuttavia, viene ora prevista la possibilità per la Provincia autonoma di Trento di limitare la partecipazione all'esame abilitante a candidati in possesso di un'esperienza professionale di almeno tre anni complessivamente maturata presso pubbliche amministrazioni in categorie o in livelli che richiedono (o richiedevano) il possesso del diploma di laurea e con la possibilità di computare proporzionalmente i periodi a tempo parziale.

Tale requisito (eventuale) risponde all'esigenza di poter disporre in tempi brevi di segretari che – considerata la soppressione del corso teorico-pratico, per ragioni di urgenza - abbiano già maturato una discreta esperienza professionale (in categorie o livelli “evoluti”), che possa in certo modo tener luogo del mancato periodo di formazione e “tirocinio” previsto in via ordinaria.

Le materie e le modalità dell'esame restano quelle previste in via ordinaria dall'articolo 146 del CEL, mentre la composizione della commissione d'esame riprende solo in parte quella prevista dall'articolo 147 del CEL: è anch'essa presieduta da un magistrato; vede la presenza di un docente universitario e di un esperto delle materie su cui vertono le prove d'esame (in via ordinaria sono invece previsti tre docenti del corso abilitante); risulta rafforzata la presenza di segretari di comuni di classe non inferiore alla terza (due segretari anziché uno solo). Sono inoltre previsti due dirigenti in servizio presso la Provincia o altre pp.aa.

La possibilità di effettuare una sessione straordinaria di esame abilitante speciale rappresenta un passo ulteriore del legislatore regionale verso l'ampliamento delle modalità di accesso alla professione di segretario comunale e fa seguito – con ben altra portata, almeno potenziale - alla disposizione (articolo 1, lettera g) della l.r. n. 6/2018), che modificando il comma 2 dell'articolo 146 (“*Esame di abilitazione*”) del CEL, consente a chi abbia frequentato il corso abilitante alle funzioni di segretario comunale ma non abbia sostenuto l'esame finale (o, pur avendolo sostenuto, non lo abbia superato) di sostenerlo (o “ripeterlo”) in occasione di edizioni successive del corso abilitante.

L'esame secco potrebbe apparire in contraddizione con quanto previsto dall'articolo 2 della recente l.r. n. 6/2018 che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento la facoltà di organizzare, in collaborazione con i comuni della stessa provincia, una edizione sperimentale del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale, caratterizzata da un allungamento del periodo di esperimento pratico (da 3 mesi a 1 anno).

In realtà si tratta di percorsi che pur attraverso elementi e caratteristiche diverse puntano ad ampliare le modalità di accesso alla professione, migliorando la preparazione pratica degli aspiranti segretari (in un caso attraverso un “tirocinio” lungo; nell’altro potendosi richiedere una pregressa esperienza professionale triennale da “funzionario” nella p.a.).

L’articolo 2 modifica in più punti il Codice degli enti locali:

a) Contributo regionale alle forme collaborative fra gli enti locali (riservato ai soli comuni della provincia di Bolzano nel triennio 2019 – 2021).

La modifica all’articolo 34 del CEL intende favorire le forme collaborative fra gli enti locali, prevedendo un apposito incentivo regionale, che sarà erogato annualmente in forma anticipata. L’ammontare dello stanziamento annuale è stabilito in 7 milioni di euro per gli esercizi 2019-2020-2021 (v. in questo stesso comma la lettera l che modifica l’articolo 336 “Norma finanziaria” del CEL).

L’incentivo regionale è riservato - per il triennio 2019-2021 - agli enti locali della sola provincia di Bolzano, dove risulta necessario un forte stimolo ad avviare quelle forme collaborative che tra gli enti locali della provincia di Trento sono già molto diffuse.

L’utilizzazione dello stanziamento annuale non è vincolato all’esercizio di competenza, cosicché eventuali avanzi di amministrazione potranno essere utilizzati nell’esercizio successivo. La Provincia di Bolzano presenterà alla Regione un rendiconto sull’utilizzo dei fondi.

Con specifico riferimento ai comuni della provincia di Trento, si rammenta che la Regione continua a sovvenzionare le fusioni di comuni (v. articolo 19 del CEL), fenomeno che ha - fin qui - interessato numerosi comuni della sola provincia di Trento.

b) Albo dei Sindaci emeriti

La disposizione introduce l’Albo dei Sindaci emeriti del Trentino-Alto Adige, quale riconoscimento dell’impegno profuso dai “primi cittadini” a favore degli enti locali della nostra regione.

L’albo sarà pubblicato sul sito internet della Regione e ad esso saranno iscritti – salvo che non si oppongano – coloro che hanno ricoperto la carica di sindaco presso comuni compresi nel territorio regionale, a condizione che non abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

Le modalità di iscrizione, tenuta e revisione dell’albo regionale dei sindaci emeriti del Trentino-Alto Adige saranno stabiliti con delibera di giunta regionale.

c) Indennità di carica degli amministratori comunali.

La modifica conferma la misura delle indennità di carica degli amministratori comunali che era stata stabilita dal regolamento regionale del 2010 (DPRReg. n. 4/L del 20 aprile 2010) ovvero – per i nuovi comuni nati da fusioni – con la rispettiva legge istitutiva.

Disapplica però la riduzione del 7% introdotta – con decorrenza immediata - con l’articolo 19 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 (v. ora il comma 1 dell’articolo 68 del CEL) e successivamente applicata anche alle indennità di carica degli amministratori dei nuovi comuni nati da fusioni.

Dal momento che la misura delle indennità di carica degli amministratori comunali è rimasta invariata per due mandati consecutivi (2010-2015 e 2015-2020), la modifica tiene conto delle riclassificazioni delle sede segretariali e delle variazioni demografiche della popolazione residente

intervenute negli ultimi anni (per la popolazione residente si fa riferimento agli ultimi dati ufficiali disponibili: 31 dicembre 2018) e che abbiano comportato la variazione della fascia di appartenenza del comune - secondo la classificazione introdotta dall'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 2004 (v. ora articolo 67 del CEL) - rispetto a quanto stabilito dal DPRReg. n. 4/L del 2010 o dalle successive leggi regionali istitutive dei nuovi comuni nati da fusioni.

Sia nel caso di passaggio del comune ad una fascia superiore, che in quello opposto, le nuove indennità saranno stabilite nella misura "più vicina" a quella della vecchia fascia di appartenenza (nel caso di passaggio alla fascia superiore si applicherà l'indennità più bassa prevista dalla fascia stessa; nel caso opposto, l'indennità più alta fra quelle previste nella fascia inferiore).

d) Riduzione dei casi di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale (ufficiali generali, ammiragli e ufficiali superiori delle forze armate dello Stato).

La lettera c) del primo comma dell'articolo 77 del CEL comprendeva tra gli ineleggibili alla carica di consigliere comunale nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni: gli ufficiali generali, ammiragli e ufficiali superiori delle forze armate dello Stato.

Nel resto d'Italia, l'analoga disposizione prevista dall'articolo 60, comma 1, lettera e) del Testo unico degli enti locali (TUEL) approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è stata abrogata già dal 2010, ad opera del Codice dell'Ordinamento militare (v. articolo 2268, comma 1, n. 980 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza stabilita dall'articolo 2272, comma 1, del medesimo Codice).

La disciplina regionale - che nella formulazione previgente appariva di dubbia costituzionalità - risulta ora allineata alla corrispondente norma del TUEL.

e) Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti pubblici.

La norma, ripresa da analoghe disposizioni statali, consente agli enti locali un risparmio in termini di tempi e risorse organizzative, a garanzia di una maggior efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ottimizzando l'utilizzo delle graduatorie formate in esito a procedimenti di concorso pubblico espletati dalla provincia, dal consiglio provinciale, dai comuni, dalle APSP, dalle comunità (TN) e dalle comunità comprensoriali (BZ) a due condizioni: l'accordo tra le amministrazioni interessate e la predeterminazione di criteri di utilizzo delle graduatorie (con deliberazione dell'organo esecutivo) per assicurare trasparenza ed imparzialità nelle assunzioni degli "idonei non-vincitori".

Consente inoltre l'utilizzo delle graduatorie formate a conclusione dei concorsi e dei corsi-concorsi effettuati dai Consorzi dei comuni ai sensi dell'articolo 99, comma 3, del CEL.

La giurisprudenza formatasi sulle analoghe disposizioni di legge statale, ha chiarito che non è consentito procedere ad assunzioni per posti istituiti successivamente alla formazione della graduatoria cui si intende attingere.

Risulta altresì evidente che non potrà attingere alla graduatoria di altro ente, un comune che disponga di "propria" graduatoria in corso di validità (art. 100, c. 3 CEL: "*Le graduatorie dei concorsi pubblici o interni hanno validità triennale dalla data di approvazione ai fini della copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti in organico, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione dei concorsi medesimi*").

L'utilizzo delle graduatorie di altri enti dovrà avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti alle assunzioni stabiliti dalla normativa provinciale.

f) Modifica della composizione delle commissioni di concorso per sede segretarile (art. 156 CEL).

La disposizione del CEL relativa alla composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi per sedi segretarili (articolo 156) prevedeva che due dei cinque componenti la commissione di concorso fossero segretari comunali di qualifica almeno pari a quella della sede messa a concorso e che tali componenti fossero scelti su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni sindacali della categoria.

Con la lettera f) dell'articolo 2 si mantiene - opportunamente - la presenza in commissione giudicatrice di due segretari comunali di qualifica almeno pari a quella della sede messa a concorso, ma si elimina la designazione della terna di nominativi ad opera delle OO.SS di categoria.

g) Scioglimento del consiglio comunale a seguito di dimissioni "ultra dimidium".

La nuova formulazione dell'ipotesi di scioglimento del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza dei membri assegnati (cosiddette dimissioni "*ultra dimidium*", cfr. articolo 193, comma 1, lettera b) numero 3 del CEL) si uniforma alla norma del CEL relativa alla composizione dei consigli comunali (articolo 44).

La formulazione previgente, che escludeva il sindaco dal computo del numero di consiglieri assegnati, era ripresa dalla norma sullo scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali del Testo unico degli enti locali (TUEL) approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In quella sede, tuttavia, l'esclusione del sindaco (rispettivamente: del presidente della provincia) dal computo dei consiglieri assegnati risulta logicamente e giuridicamente coerente con la disposizione relativa alla composizione dei consigli (articolo 37 del TUEL) laddove si stabilisce che "*Il consiglio comunale è composto dal sindaco e: ...*" da un determinato numero - sempre pari - di consiglieri.

Ne consegue che la formulazione della norma (articolo 141, comma 1, lettera b numero 3 del TUEL) relativa al numero di dimissioni contestuali necessarie a determinare lo scioglimento del consiglio ("*cessazione dalla carica per dimissioni contestuali,della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;*") si giustifica in termini logici e funzionali rispetto alle caratteristiche di quel sistema ordinamentale: non computando il sindaco, i consigli comunali risultano sempre composti da un numero pari di membri; l'espressione "*la metà più uno*" configura dunque correttamente la maggioranza dei membri assegnati.

La norma del CEL relativa alla composizione dei consigli comunali (articolo 44) non distingue invece la figura del sindaco da quella degli altri membri del consiglio. Pertanto non si spiegava l'esclusione del sindaco dal computo del numero di consiglieri le cui dimissioni contestuali determinano lo scioglimento del consiglio. Inoltre, il numero di componenti assegnati dei consigli comunali non è sempre pari: nei comuni della provincia di Trento, i consigli comunali sono composti da un numero pari di membri in cinque classi demografiche; da un numero dispari nella classe demografica 1.001 – 3.000 abitanti. Nei comuni della provincia di Bolzano i consigli comunali sono composti da un numero pari di membri in tre classi demografiche; da un numero dispari di membri nelle altre tre.

La formulazione della norma è stata ora modificata:

- a) abrogando la parte che esclude il sindaco dal computo dei membri assegnati al fine di determinare il numero di dimissioni contestuali che porta allo scioglimento del consiglio;
- b) sostituendo con il termine maggioranza (dei membri assegnati) la formula precedente (metà più uno) che determinava propriamente la maggioranza rispetto ad un numero pari, ma che aveva dato luogo a dubbi applicativi (arrotondamento o troncamento?) nel determinare la maggioranza di un numero dispari.

h) Protezione dei contrassegni tradizionali (art. 220 CEL).

Il procedimento finalizzato alla protezione dei contrassegni tradizionali (articolo 220 del CEL) si concludeva con l'avviso al pubblico dei contrassegni depositati presso la giunta provinciale, a mezzo di manifesti da affiggere in ogni comune non oltre il trentasettesimo giorno antecedente quello della votazione (previo sorteggio dell'ordine di pubblicazione dei contrassegni).

Si trattava di un adempimento che richiedeva un impegno amministrativo e organizzativo (gara per la stampa dei manifesti; trasporto e affissione degli stessi in tutti i comuni della provincia) sproporzionato rispetto alla finalità (di mera pubblicità-notizia) che può essere meglio conseguita attraverso la pubblicazione sul sito internet della provincia, con una indubbia semplificazione e risparmio di risorse.

i) Esenzione dalla raccolta di sottoscrizioni per le liste che hanno ottenuto almeno un seggio in Consiglio provinciale o alla Camera dei deputati (art. 236 CEL). "Medesimo contrassegno".

L'articolo 235 del CEL richiede che le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale siano sottoscritte da un numero minimo di elettori (variabile a seconda del numero di abitanti del comune).

L'articolo 236 esenta dalla raccolta delle sottoscrizioni le liste che con il medesimo contrassegno hanno presentato candidature e hanno ottenuto (almeno) un seggio nelle ultime elezioni del rispettivo Consiglio provinciale o della Camera dei deputati.

Con la modifica introdotta dalla lettera h) dell'articolo 2, l'eventuale aggiunta della denominazione del comune, della frazione o della località e/o del nome del candidato alla carica di sindaco non fa venir meno il requisito del "medesimo contrassegno" al fine dell'esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni.

Restano immutate le modalità di presentazione di tali liste (la dichiarazione di presentazione è sottoscritta dai soggetti individuati e secondo le modalità previste per il deposito dei contrassegni tradizionali, v. articolo 220 del CEL).

l) Norma finanziaria (art. 336 CEL).

La modifica alla norma finanziaria del CEL stabilisce in 7 milioni di euro lo stanziamento per gli esercizi 2019-2020-2021 destinato a incentivare le forme collaborative fra gli enti locali della provincia di Bolzano, secondo i criteri che saranno stabiliti dalla Giunta provinciale di Bolzano (v. lettera a di questo stesso comma).

m) Abrogazioni e riordino di norme confluite nel CEL.

La modifica aggiunge gli articoli 23, comma 3, 47 e 49 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 alle norme da abrogare a seguito dell'approvazione del Codice degli enti locali.

La prima norma è relativa ad una fattispecie ora compiutamente disciplinata dall'articolo 139 ("Vicesegretario comunale") del CEL. Risulta dunque opportuna l'abrogazione della disposizione più risalente.

I diritti di accesso e di informazione dei cittadini (articolo 47 l.r. n. 1/1993) e i contenuti e le forme dell'azione amministrativa degli enti locali (articolo 49 l.r. n. 1/1993) sono invece disciplinati fin dalla legge regionale n. 7 del 2004, v. ora l'articolo 13 del CEL - dalle corrispondenti normative dalla rispettiva provincia autonoma di appartenenza.

Si tratta pertanto di un mero completamento dell'opera di riordino normativo realizzata con l'approvazione del Codice.

La Legge regionale è consultabile al seguente link:

http://www.regione.taa.it/Moduli/1937_decreto%20Presidente%20n%2032%202018.pdf

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
dott.ssa Loretta Zanon

[firmata digitalmente]

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

PF

P.S. È disponibile il fascicolo di aggiornamento della pubblicazione "2018" del Codice degli enti locali, che può essere richiesto alla Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali.